



Comune di San Giovanni in Marignano

(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO PER MINORI IN ETA' 3 – 6 ANNI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 07/03/2005

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 10/03/2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 22/03/2010

Art. 1 – Il Centro Estivo – Criteri di ammissione

1. E' definito Centro Estivo il servizio destinato a minori che si svolge nel periodo di sospensione dell'attività delle istituzioni scolastiche nel passaggio tra un anno scolastico ed il seguente, di norma coincidente con i mesi di luglio e agosto.
2. Il servizio è riservato ai bambini in età compresa tra i tre e i sei anni secondo il seguente ordine di priorità:
 1. Residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano e frequentanti la scuola materna dell'Istituto Comprensivo di San Giovanni in Marignano;
 2. Residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano non frequentanti la scuola materna dell'Istituto di cui sopra;
 3. Non residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano, frequentanti la scuola dell'Istituto Comprensivo di San Giovanni in Marignano;
 4. Non residenti nel comune di San Giovanni in Marignano e frequentanti istituti diversi da quello di cui sopra.

Art. 2 – Finalità e obiettivi del servizio

1. Il centro estivo nella nostra realtà si è qualificato come valida ed efficace risposta alle esigenze delle famiglie ove entrambi i genitori svolgono attività lavorativa e che necessitano di una struttura sicura ed affidabile ove affidare i propri figli.
2. Favorire esperienze di socializzazione e cognitive all'interno di uno spazio adeguato alla fascia di età 3-6 anni;

Art. 3 – Iscrizione

1. L'iscrizione è prevista nel mese di gennaio di ogni anno per l'estate successiva. Sono comunque ammesse iscrizioni anche oltre il termine fissato esclusivamente nel caso in cui vi sia disponibilità di posti.
2. Le conferme delle iscrizioni saranno effettuate entro il mese di marzo;

Art. 4 – Criteri di ammissione

1. I posti disponibili sono annualmente determinati sulla base delle disponibilità di bilancio e della sede prescelta per ospitare il servizio.
2. Il responsabile del servizio, visti i posti disponibili, procederà all'esame delle domande di iscrizione assegnando un punteggio a ciascuna secondo il seguente prospetto:

	Situazione	Punti
A	Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa	4
B	Orfani di padre e/o madre	6
C	Figli di genitori separati o divorziati	5
D	Bambini in affidamento o in adozione	2
E	Bambini con necessità di socializzazione documentati dall'A.U.S.L. o segnalati dall'assessorato ai servizi sociali	3
F	Entrambi i genitori con sede di lavoro fuori comune	1
G	Bambini con uno o entrambi i genitori con gravi documentati problemi di salute che richiedano assistenza continuativa	6
H	Figli di ragazza madre che non presenti situazione di convivenza	6
I	Bambini senza nonni o con i nonni in cattivo stato di salute, non residenti nel Comune o impegnati in attività lavorativa	2

3. In base ai punteggi assegnati il responsabile del Servizio procederà alla formulazione della graduatoria
4. In caso di parità di punteggi e nell'impossibilità, in base ai dati acquisiti, di determinare una o più ammissioni, sarà data la precedenza agli utenti iscritti di maggior età. In caso di ulteriore parità di punteggio il responsabile del Servizio potrà richiedere ai genitori interessati una ulteriore documentazione o approfondimento su quella già presentata e ogni altro elemento utile a determinare la precedenza all'ammissione

Art. 5 – Retta di frequenza

1. La retta di frequenza è determinata annualmente con apposito atto della competente Giunta Comunale così come i tempi e le modalità di pagamento. Una frequenza limitata o la rinuncia successiva al pagamento non comporta la restituzione della quota versata. Eventuali domande relative a riduzioni o esoneri sono disciplinate da apposito Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 109 del 29/11/2002;
2. La retta è cumulativa dei mesi di luglio e agosto
3. Oltre alla retta gli utenti saranno tenuti al pagamento dei pasti effettivamente consumati sulla base delle tariffe di cui al precedente comma 1)

Art. 6 – Norme transitorie

Per l'anno 2005 le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il mese di maggio. Le stesse saranno comunque valutate sulla base dei criteri di ammissione di cui al presente regolamento.

Art. 7 – Ammissioni straordinarie

Sono ammessi in via straordinaria inserimenti d'urgenza, in deroga alla graduatoria, di bambini residenti appartenenti a famiglie in stato di particolare disagio accertato con relazione dei Servizi Sociali per i quali si rende urgentissimo l'ammissione.